

**Comune di Castiglione Tinella**  
**Provincia di Cuneo**

**Regolamento per il servizio integrato**  
**di gestione dei rifiuti urbani**

*[D.Lgs. n. 22/1997, art. 21; L.R. n. 24/2002, art. 4; D.Lgs. n.152/2006]*

# **Titolo 1 - Disposizioni generali**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione rifiuti.
2. Il Regolamento stabilisce in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e smaltimento;
  - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);
  - h) le sanzioni in caso di inadempimento o di violazioni.
3. Il Sindaco può emanare ordinanze nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento.

## **Articolo 2 - Definizioni e classificazioni**

1. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 si forniscono le seguenti definizioni:
  - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel citato decreto e di cui il detentore di disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) produttore di rifiuti: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
  - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
  - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
  - g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni indicate nel citato decreto;
  - h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste dal citato decreto;
  - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali

- collegato tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
  - k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alla condizioni indicate nel D.Lgs. n. 152/2006;
  - l) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'Impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del citato decreto i sotto prodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente o per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sotto prodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sotto prodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sotto prodotti non soggetti alle disposizioni di cui al citato decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dimessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sotto prodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sotto prodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sotto prodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative a quelle delle normali attività produttive;
  - m) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
  - n) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
  - o) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;
  - p) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
    - 1) il rischio ambientale e sanitario;
    - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
    - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
  - q) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata;

- r) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
  - s) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale;
  - t) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotto anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo;
  - u) emissioni: qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
  - v) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
  - w) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica, dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
  - x) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
  - y) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
2. Ai fini del presente regolamento si aggiungono le seguenti ulteriori definizioni:
- a) utenze domestiche: tutte le utenze che occupano civili abitazioni come definite dal Regolamento sull'applicazione della relativa tassa.
  - b) utenze non domestiche: tutte le utenze che esercitano un'attività presso i locali come definite dal Regolamento sull'applicazione della relativa tassa.
  - c) isola ecologica: area delimitata da recinzione e custodita, destinata al conferimento in forma separata di rifiuti urbani. L'elenco delle isole ecologiche viene fornito dal Consorzio.
3. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- ✓  Sono rifiuti urbani:
    - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
    - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
    - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di corsi d'acqua;
    - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
    - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
  - ✓  Sono rifiuti speciali:
    - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
    - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
    - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
    - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
    - e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- ✓  Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali dal citato D.Lgs. n. 152/2006.

### **Articolo 3 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e precisamente:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terra da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni di materiali di partenza;
- f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alle legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- g) i materiali esplosivi in disuso;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- j) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- k) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti.

## **Titolo 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, sanzioni.**

### **Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta**

1. L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

- a) rifiuti non differenziati

- b) carta ed imballaggi in carta e cartone
- c) rifiuti in plastica
- d) rifiuti in vetro
- e) medicinali
- f) pile esauste
- g) rifiuti conferibili separatamente presso le isole ecologiche del Consorzio (quelle di riferimento per il Comune di Castiglione Tinella sono a Neive e a Santo Stefano Belbo):

carta e cartone, vetro, legno (pedane, pallets, mobilio, ecc.), frazione verde (ramaglie, potature, sfalci), imballaggi in plastica, teli agricoli in nylon, filo in nylon utilizzato in vigna, rottami e imballaggi ferrosi, oli esausti (da utenze domestiche e nella misura di 10 litri a conferimento), batterie per auto (da utenze domestiche e nella misura di 2 pezzi per conferimento), pneumatici usati (da utenze domestiche e nella misura di 4 pezzi per conferimento), farmaci scaduti, pile e batterie, frigoriferi e congelatori (ad uso domestico e nella misura di 2 pezzi per conferimento), apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, macerie (da lavori di piccola manutenzione in proprio nell'abitazione di utenze domestiche e nella misura di 0,5 metri cubi per conferimento), scarti di cartongesso (da lavori di piccola manutenzione in proprio nell'abitazione di utenze domestiche e nella misura di 2 metri cubi per conferimento), materassini di lana di roccia (da lavori di piccola manutenzione in proprio nell'abitazione di utenze domestiche e nella misura di 2 metri cubi per conferimento), rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, contenitori T/FC, contenitori con residui di vernici, solventi, colle, da utenze domestiche, rifiuti di nuova generazione ossia "consumabili esausti di macchine per uffici", alluminio, abiti usati e prodotti tessili, lampadine e neon. Si evidenzia che sono ritenuti consumabili esausti di macchine per ufficio a titolo esemplificativo: cartucce toner per stampanti e fax laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro e le cartucce a nastro per stampanti ad aghi, come da deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 25.11.2004.

2. Tutti i produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
3. Il Comune raccoglie mensilmente i rifiuti ingombranti degli utenti in difficoltà che non possiedono mezzi per recarsi alle isole ecologiche. La raccolta avviene nel concentrico e in frazione Balbi con calendario stabilito dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 5 - Conferimento dei rifiuti non differenziati**

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento di questi rifiuti nei sacchi di colore grigio trasparente appositamente forniti dal Comune che saranno raccolti due volte per ogni settimana, nei giorni di mercoledì e sabato. In questi sacchi grigi devono essere introdotti soltanto i rifiuti che non siano oggetto di uno specifico servizio di raccolta differenziata o dall'utente non venga praticato il compostaggio. In particolare si dovrà:

- a) ritirare i sacchi presso gli Uffici comunali;
- b) inserire i rifiuti esclusivamente nei sacchi color grigio trasparente;
- c) posizionare i sacchi legati e ben chiusi nell'apposito contenitore grigio fornito dal Comune ed esporre lo stesso dopo le ore 20 di ogni martedì e venerdì e comunque entro le ore 6 di ogni mercoledì e sabato, fuori dal cancello o comunque in prossimità della strada pubblica.

Il contenitore grigio dovrà essere collocato in aree di pertinenza privata e non potrà essere collocato su suolo pubblico o ad uso pubblico se non per le operazioni di svuotamento nei soli casi in cui non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato i rifiuti urbani pericolosi, gli imballaggi in vetro, gli sfalci d'erba, le ramaglie ed il legname, le macerie e i rifiuti inerti, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualsivoglia materiale in

condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

2. Le utenze non domestiche sono tenute al conferimento dei soli rifiuti per i quali non sia attivo uno specifico servizio di raccolta differenziata nei sacchi dedicati di cui al precedente comma o in sacchi anche di colore diverso autorizzati dall'Amministrazione, ovvero direttamente nei cassonetti dedicati, che saranno autorizzati e consegnati su richiesta in base alla tipologia di attività. In particolare dovranno:

- a) ritirare i sacchi presso gli Uffici comunali;
- b) inserire i rifiuti nei sacchi e questi nei cassonetti dedicati;
- c) posizionare i cassonetti previa adeguata chiusura, all'esterno del locale dove svolge l'attività ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna al locale non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada, esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite per la raccolta. Fuori da questi orari, i cassonetti non possono essere collocati su suolo pubblico o ad uso pubblico e saranno gestiti sotto la responsabilità dei richiedenti.

È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato ovvero nei cassonetti, i rifiuti speciali non assimilati per qualità e/o quantità.

3. La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dalla Giunta comunale in accordo con il CO.AB.SER.

4. E' vietato conferire rifiuti non differenziati in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

In caso di mancato ritiro del rifiuto nel giorno stabilito, occorre ritirarlo e proporlo al passaggio successivo. In caso di due mancati ritiri consecutivi, occorre comunicarlo agli Uffici comunali.

#### **Articolo 6 - conferimento degli imballaggi di carta e cartone**

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento di tale rifiuto nei cassonetti di colore bianco forniti dal Comune, che non possono essere collocati su suolo pubblico o ad uso pubblico se non per le operazioni di svuotamento. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti, piegando gli imballaggi di grandi dimensioni, evitando il confezionamento del materiale in sacchi di plastica. I contenitori devono essere posizionati entro l'orario stabilito dalla Giunta comunale fuori dal cancello o comunque in prossimità della strada pubblica. Il cassonetto deve essere richiuso dopo aver depositato la carta. Con cassonetto pieno, altro materiale cartaceo si può lasciare fuori e accanto allo stesso cassonetto all'interno di contenitori in carta o cartone.

2. Le utenze commerciali iscritte in apposito elenco sono tenute al conferimento tramite imballaggi appositamente legati da posizionarsi fuori dall'esercizio commerciale nel giorno e nell'ora di raccolta, come stabilito dal CO.AB.SER.

In caso di mancato ritiro del rifiuto nel giorno stabilito, occorre ritirarlo e proporlo al passaggio successivo. In caso di due mancati ritiri consecutivi, occorre comunicarlo agli Uffici comunali.

#### **Articolo 7 - conferimento degli imballaggi in plastica**

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento di tale rifiuto nei sacchi di colore giallo da ritirarsi presso il Comune che dovranno essere posizionati entro l'orario stabilito dalla Giunta comunale ben legati fuori dal cancello o comunque in prossimità della strada pubblica. Si dovrà cercare di ridurre il volume dei rifiuti plastici.

2. La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal CO.AB.SER.

In caso di mancato ritiro del rifiuto nel giorno stabilito, occorre ritirarlo e proporlo al passaggio successivo. In caso di due mancati ritiri consecutivi, occorre comunicarlo agli uffici comunali.

#### **Articolo 8 - conferimento alluminio**

1. Le utenze non domestiche sono tenute al conferimento presso le aree ecologiche negli orari di apertura e secondo le modalità tecniche stabilite nello specifico regolamento. Le utenze domestiche possono conferire modiche quantità di alluminio

(piccoli contenitori, barattoli, lattine) anche nei rifiuti non differenziati, i quantitativi maggiori dovranno essere smaltiti presso l'area ecologica.

#### **Articolo 9 -conferimento degli imballaggi in vetro**

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nelle campane dedicate dislocate sul territorio comunale. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nelle campane evitando il confezionamento del materiale in sacchi di plastica. E' vietato l'abbandono fuori dalle campane di ogni tipo di rifiuto.

#### **Articolo 10 - conferimento di prodotti tessili e abiti**

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento presso le aree ecologiche negli orari di apertura fissati dal CO.AB.SER e secondo le modalità tecniche stabilite nello specifico regolamento consortile.

#### **Articolo 11 - conferimento di medicinali**

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti. E' vietato l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.

#### **Articolo 12 - conferimento di batterie e pile**

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti. E' vietato l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.

#### **Articolo 13 -cestini portarifiuti**

1. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, di percorsi naturalistici o di aree ricreative in genere, il Comune ha installato e gestisce appositi cestini e similari. E' vietato conferire i sacchi per la raccolta di rsu indifferenziati nei cestini portarifiuti.

#### **Articolo 14 - conferimento di altri rifiuti presso le stazioni consortili**

1. Le norme tecniche che disciplinano il servizio di raccolta presso le stazioni consortili sono contenute nello specifico regolamento consortile, cui si fa espresso rinvio, che è pubblicato sul sito del Consorzio.

#### **Articolo 15 - rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico**

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento svolto da personale e mezzi del Comune, nonché i rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico, sono conferiti nei cassonetti dedicati di proprietà comunale, per essere poi avviati alle operazioni di trattamento e smaltimento.

#### **Articolo 16 - conferimento di rifiuti cimiteriali**

1. Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n.179", cui si fa rinvio.

2. Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'interno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti per il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriali in forma differenziata. È fatto divieto di conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto presso i cassonetti di cui al presente comma.

#### **Articolo 17 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti**

1. Le utenze che hanno la disponibilità di giardino o di uno spazio verde possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea,



purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi nei confronti del vicinato.

#### **Articolo 18 - conferimento rifiuti quali contenitori di fitofarmaci e teli di serra**

I contenitori di fitofarmaci sono raccolti secondo criteri dettati dal CO.AB.SER. Il Comune garantisce annualmente il servizio di raccolta di questi contenitori che devono essere chiusi in sacchi trasparenti e forniti di apposita targhetta con i dati dell'azienda. La data e l'orario di raccolta vengono comunicati nel periodo precedente.

#### **Articolo 19 - conferimento rifiuti prodotti da Spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 20 - conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. E' fatto obbligo agli organizzatori di raccogliere separatamente i rifiuti prodotti e conferirli nel rispetto del sistema di raccolta differenziata presente sul territorio.

#### **Art. 21 - Autosmaltimento tramite combustione**

1. È fatto divieto di procedere all'autosmaltimento non autorizzato di qualsivoglia tipologia di rifiuto tramite la combustione.

### **Titolo 3 – L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

#### **Articolo 22 - I rifiuti assimilati. Criteri qualitativi**

1. I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti solidi urbani secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 2.06.1998.

### **Titolo 4 – Norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti**

#### **Articolo 23 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli**

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite la stazione consortile di cui all'art.2 del presente regolamento.

#### **Articolo 24 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore**

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste rispettivamente dal D.P.R. n. 254/2003 e dal D.Lgs. n.22/1997, art. 46.

## Titolo 5 - Sanzioni amministrative

### Articolo 25 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. n.22/1997 e s.m.i. alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento conseguono le sanzioni amministrative seguenti:

Riferimento	Violazione	Sanzione in euro	
		Minima	Massima
	Abbandono di rifiuti	€ 100,00	€ 500,00
Art.5	Conferimento di rifiuti in sacchi diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.5, comma 2	Utilizzo vietato di cassonetti privati	€ 150,00	€ 500,00
Art.6	Conferimento imballaggi di carta e cartone in cassonetti diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.7	Conferimento imballaggi in plastica in sacchi diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.8	Conferimento dei rifiuti in alluminio in cassonetti diversi o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.9	Conferimento imballaggi in vetro in cassonetti diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.10	Conferimento di prodotti tessili e abiti in cassonetti diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.11	Conferimento di medicinali in cassonetti diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo	€ 25,00	€ 500,00
Art.12	Conferimento di batterie e pile in cassonetti diversi da quelli dedicati o con	€ 25,00	€ 500,00

	modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo		
Art. 13	Conferimento sacchetti rsu indifferenziati in cestini portarifiuti	€ 25,00	€ 500,00
Art.16	Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali in cassonetti diversi da quelli dedicati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo.	€ 25,00	€ 500,00
Art.16, comma 2	Conferimento di altri rifiuti presso i cassonetti destinati ai rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriale	€ 100,00	€ 500,00
Art.17	Mancato rispetto delle prescrizioni nel trattamento domestico della frazione organica	€ 100,00	€ 500,00
Art.19/20	Mancata pulizia area di vendita	€ 50,00	€ 500,00
Art.21	Autosmaltimento tramite combustione non autorizzato	€ 100,00	€ 500,00
Art.29	Conferimento rifiuti speciali non pericolosi non assimilati dal presente articolo.	€ 25,00	€ 500,00
Art.33	Rifiuti compostabili	€ 50,00	€ 500,00
Art. 34	Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini	€ 50,00	€ 500,00

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti ovvero ipotesi di reato, è fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Titolo 6 - Disposizioni finali**

### **Articolo 26 - Abrogazioni**

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

### **Articolo 27 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia ed in particolare alla prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e

indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, trasmesse dalla Regione Piemonte nella Circolare nr.3/AB/SAN del 25.07.2005 prot. 10048/27.001.

## **Titolo 7 - Disposizioni aggiuntive sul compostaggio**

### **Art. 28 - Definizione di autocompostaggio**

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

### **Art. 29 - L'autocompostaggio nel territorio del Comune di Castiglione Tinella**

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune assicura un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi dell'autocompostaggio.

### **Art.30 - Finalità dell'autocompostaggio**

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
  - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

### **Art. 31 - Albo dei compostatori e riduzione tributaria**

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono iscritti, previa istanza presentata all'Ufficio Tributi del Comune, nell'Albo dei compostatori e possono beneficiare di riduzione tributaria secondo le disposizioni del Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, gli utenti dichiarano di impegnarsi alla pratica dell'autocompostaggio, in quale luogo la realizzano e di accettare i controlli che il Comune organizzerà.

### **Art. 32 - Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, decadenza della riduzione tributaria**

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti, alla cancellazione dall'Albo dei compostatori, alla decadenza della riduzione tributaria e alle sanzioni secondo le disposizioni del Regolamento comunale sull'applicazione della TARI.

### **Art. 33 - Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di frutta e ortaggi);

- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È, altresì, da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici.
3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi o metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali per esempio, pile, olii minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

#### **Art. 34 - Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini**

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.
2. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce e eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
  - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto, quale per esempio rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato;
  - c) rivoltare periodicamente, almeno una volta la settimana, il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
  - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, a aumentarla con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi ovvero a ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.;
  - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dalle abitazioni site sugli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
5. Al fine di praticare l'autocompostaggio, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 48 o che, comunque, non praticano l'autocompostaggio.